



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Relazione illustrativa
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
"Istituzione del Registro Tumori della Regione Abruzzo"

L'**art. 1 (Istituzione e finalità)** del pdlr istituisce il Registro Tumori della Regione Abruzzo, descrivendone le finalità di raccolta anagrafica, di analisi epidemiologica e di studio nosologico. La raccolta del dato a livello anagrafico (anonimo) consente di produrre dati aggregati anche a fini di prevenzione primaria e secondaria, nonché di valutazione dell'efficacia dei programmi di screening, dell'appropriatezza e qualità dei servizi diagnostici terapeutici e per il calcolo di indicatori di incidenza, mortalità e sopravvivenza. Il Registro Tumori regionali assicura l'integrazione con la Rete Nazionale dei Registri dei Tumori e dei Sistemi di Sorveglianza, secondo le specifiche previste nella L.22 marzo 2019 n. 29.

L'**art. 2 (Organizzazione)** del pdlr stabilisce che il Registro tumori regionale è tenuto presso l'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo, che ne assicura la gestione amministrativa, tecnico-informatica e di conformità agli standard previsti. La Regione definisce all'interno dell'emanando regolamento di funzionamento di cui all'art. 3 la composizione del Comitato tecnico-scientifico del Registro, presieduto dal Direttore dell'ASR e avente funzioni di indirizzo, controllo e valutazione di qualità.

L'**art. 3 (Regolamento)** del pdlr stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta Regionale propone il progetto di Regolamento per il funzionamento del Registro Tumori regionale, che disciplina l'implementazione dei relativi flussi informativi ai fini di integrazione con la Rete Nazionale, i sistemi di sorveglianza ed il trattamento dei dati in conformità ai pareri del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'**art. 4 (Invarianza finanziaria)** del pdlr sancisce la norma di invarianza finanziaria.

L'**art. 5 (Entrata in vigore)** del pdlr prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT.